Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 3 giugno 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia:

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974 registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1974 registro n. 10 Difesa, foglio n. 150

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MONTALTO Vincenzo, nato a Portopalo di Pachino (Siracusa) il 22 maggio 1945, carabiniere della legione CC. di Palermo. — In permesso nel comune di origine, informato che in un locale istituto di credito quattro malfattori armati stavano perpetrando una rapina, accorreva prontamente ingaggiando con gli stessi violento conflitto a fuoco nel corso del quale, benchè ferito ad una gamba, affrontava, disarmava ed arrestava un rapinatore, consentendo, così, la successiva identificazione dei correi ed il recupero di gran parte della refurtiva. Mirabile esempio di elette virtù militari e di non comune senso del dovere. — Portopalo, frazione di Pachino (Siracusa), 17 agosto 1973.

E' concessa all'asp. uff. medico del 215° rgt. fant. ANDO' Roberto, da Palermo, la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne, già tributatogli con decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1917, registro n. 64, foglio n. 303 (Bollettino ufficiale 1917, disp. 79, pag. 6560).

La suddetta croce al valor militare si intende conferita con la stessa motivazione dell'encomio solenne.

E' sanzionata la croce al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate al serg. magg. del rgt. Savoia Cavalleria VICEDOMINI Federico, nato a Milano il 1° settembre 1920, con la seguente motivazione:

Staffetta a cavallo, teneva costantemente collegati due reparti appiedati impegnati in combattimento, dimostrando nell'assolvimento del compito, sprezzo del pericolo ed elevato senso del dovere. — Fronte russo, quota 213, 21 agosto 1942.

(4095)

Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1974 registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1974 registro n. 10 Difesa, foglio n. 152

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1913, disp. straord., pag. 596:

FRANCO Vincenzo, da Gangi (Palermo), ten. medico del 6° rgt. alpini.

decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1917, registro n. 56, foglio n. 300, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1917, disp. 60, pag. 5125:

MAGNANI Renato, da Quittengo (Novara, ora Vercelli), serg. 4° rgt. alpini.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

GHEREMARIAM Negussé, classe 1893, B. Basci del 25° btg. coloniale, 1ª compagnia. — **Comandante di buluc fucilieri, alla testa dei propri uomini, sprezzante del tiro violento delle armi automatiche nemiche, trascinava con impeto estremo il suo buluc alla conquista di una posizione nemica e la teneva, poi, saldamente, nonostante i contrattacchi sferrati dall'avversario. — Amba Ras (Gondar), 20 agosto 1941.**

(4094)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 31 maggio 1974, n. **206**.

Norme per la esecuzione di urgenti opere di sistemazione idraulica a salvaguardia del territorio della provincia di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la esecuzione di urgenti opere di sistemazione idraulica a salvaguardia del territorio della provincia di Modena;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

A valere sugli stanziamenti che saranno disposti con provvedimento legislativo in materia di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1974, per l'attuazione di urgenti opere di sistemazione idraulica dei fiumi Secchia e Panaro, a salvaguardia del territorio della provincia di Modena.

Art. 2.

Il programma degli interventi relativi ai lavori di cui al precedente art. 1 è predisposto dal presidente del magistrato per il Po d'intesa con la regione Emilia-Romagna ed è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con corrispondente riduzione del cap. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1974

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 7 — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1974, n. **207**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pesaro ad acquistare un immobile.

N. 207. Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pesaro viene autorizzata ad acquistare, per un importo di L. 600.000.000, dall'impresa Palazzetti S.p.a. di Pesaro, un complesso immobiliare sito in Pesaro, località Campanara, da destinare all'ampliamento dell'adiacente quartiere fieristico di proprietà camerale.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 46. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. **208**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Antonio da Padova, in Maniago.

N. 208. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Antonio da Padova, in frazione Campagna del comune di Maniago (Pordenone).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 34. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1974, n. **209**.

Modificazioni allo statuto della fondazione « Tenente di vascello Giancarlo Gautier di Confiengo », in Livorno.

N. 209. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono approvate le modificazioni agli articoli 3 e 5 dello statuto della fondazione « Tenente di vascello Giancarlo Gautier di Confiengo », in Livorno, presso l'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1958, n. 927.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 36. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1974, n. **210**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Sacra Famiglia e S. Giorgio », in Genova-Sestri.

N. 210. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Sacra Famiglia e S. Giorgio », in Genova-Sestri.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 47. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1974.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici per il quadriennio 21 gennaio 1974-20 gennaio 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Vista la legge 15 febbraio 1967, n. 39: « Modificazioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici »;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, recante « Norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1970, registro n. 16 Poste, foglio n. 6, relativo alla costituzione, per il quadriennio 19 dicembre 1969-18 dicembre 1973, del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, e successive modificazioni;

Considerata la necessità, per l'intervenuta scadenza del periodo di carica, di provvedere alla costituzione, per un altro quadriennio, del sopracitato consiglio di amministrazione;

Viste le designazioni effettuate dal Consiglio di Stato, dal Ministero del tesoro e dall'Avvocatura generale dello Stato;

Viste le terne proposte dalle organizzazioni sindacali;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Con effetto dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, il consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici è composto come segue:

Presidente:

Bruni dott. Danilo, dirigente superiore di esercizio dell'Amministrazione p.t.

Membri:

Principe dott. Michele, direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

Benvenuto dott. Domenico, consigliere di Stato;

Insinna dott. Vincenzo, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Aronadio dott. Ettore, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Abignente avv. Giuseppe, sostituto avvocato generale dello Stato;

Villa Salvatore, direttore di ufficio locale p.t., Rossi Damiano, operatore principale U.L.A., Moroni Nicola, direttore di ufficio locale p.t., Panaroni Giorgio, operatore principale U.L.A. e Tappi Guerrino, operatore principale U.L.A. in quiescenza, in rappresentanza del personale di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Grimaldi Aldo, dirigente di ufficio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, Misani Bruno, capo ufficio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, Svizzero Claudio, capo ufficio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e Marino Francesco, segretario principale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in rappresentanza del personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1974

LEONE

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1974
Registro n. 33 Poste, foglio n. 390

(4181)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Vista la legge 15 febbraio 1967, n. 39: « Modificazioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici »;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325 recante « Norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, relativo alla costituzione, per il quadriennio 21 gennaio 1974-20 gennaio 1978, del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al consiglio di cui sopra del rappresentante del personale sig. Bruno Misani, il quale ha chiesto di essere sollevato dall'incarico;

Vista la terna di nominativi proposta dal Sindacato italiano lavoratori postelegrafonici;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Per il periodo intercorrente dalla data del presente decreto fino al 20 gennaio 1978, il sig. Voltano Baraldi, capo ufficio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici in rappresentanza del personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in sostituzione del sig. Bruno Misani, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1974

LEONE

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1974
Registro n. 31 Poste, foglio n. 227

(4182)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1974.

Sostituzione di due membri supplenti del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 febbraio 1973, con il quale i consiglieri di Stato dott. Corrado Calabrò e dott. Andrea Lo Jacono vennero nominati membri supplenti del consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;

Vista la nota n. 79/S.G. dell'11 febbraio 1974 del presidente del Consiglio di Stato;

Sentito il presidente della Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I primi referendari del Consiglio di Stato dott. Pasquale de Lise e dott. Paolo Vaiano sono nominati membri supplenti del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione dei consiglieri di Stato dott. Corrado Calabrò e dott. Andrea Lo Jacono.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1974

LEONE

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1974
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 222

(4415)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1974.

Conferimento di onorificenze « Al merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopraindicata;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080;

Sentito il consiglio dell'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto, per quanto riguarda le persone per benemerenze di cui alla lettera *a*) della citata legge n. 199 del 27 marzo 1952, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Per le alte benemerenze acquisite nel settore di attività economica a fianco di ciascuno indicata è concessa la decorazione dell'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » ai signori:

Adler Lionello - industria cartaria - Torino;
Angelini Arnaldo Maria - presidente E.N.E.L. - Roma;
Barillà Gaetano Ennio - credito - Roma;
Calvi Roberto - credito - Milano;
Cappa Grato - costruzioni - Estero;
Catelli Pietro - industria articoli igienici - Como;
Cavazza Alessandro - agricoltura - Roma;
Clerici Giacomo - agente marittimo - Genova;
Crotti Renato - industria tessile - Modena;
Davanzali Aldo - industria aerotrasporti - Ancona;
De Nora Oronzio - impianti chimici - Milano;
Dosi Mario - industria tessile - Milano;
Foresio Paolo - industria aeronautica - Milano;
Gabellieri Edro - agricoltura - Grosseto;
Graziano Wilmer - industria meccanica - Alessandria;
Jona Luciano - credito - Torino;
Lorenzini Natale - costruzioni edilizie - Grosseto;
Maraldi Luigi - industria siderurgica, metalmeccanica e saccarifera - Forlì;
Martinato Carlo Enrico - dirigente ITALCABLE - Roma;
Pagnan Romano - commercio - Padova;
Rossi Sergio - industria meccanica - Torino;
Rozzi Costantino - edilizia - Ascoli Piceno;
Snaidero Rino - industria mobili - Udine;
Tupini Giorgio - presidente Finmeccanica - Roma;
Wagner Carlo - industria liquori - Trieste.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato curerà la trascrizione del presente decreto nell'albo dell'ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1974

LEONE

DE MITA — BISAGLIA

(4504)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1972.

Ristrutturazione del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 21 marzo 1967, n. 160;

Veduta la legge 8 marzo 1968, n. 199;

Veduta la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduta la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato ed in particolare gli articoli 51, 55, 60 e 63;

Veduta la tabella IX, quadro *G*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con la quale sono state previste per le università le seguenti dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali:

dirigente superiore . . . . . . n. 10
primo dirigente . » 26

Considerato che alla data del 12 dicembre 1972 la consistenza numerica delle qualifiche della carriera direttiva amministrativa, come risulta dalle citate leggi n. 1255, n. 160, n. 199 e n. 380 è la seguente:

direttore amministrativo di 1ª classe n. 21
direttore amministrativo di 2ª classe » 60
direttore di sezione e consigliere . . » 260

Considerato che le qualifiche di direttore amministrativo di 1ª classe e direttore amministrativo di 2ª classe sono conservate ad esaurimento entro i limiti della dotazione organica da determinare con i criteri stabiliti dall'art. 60 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 748;

Considerato altresì che la somma del numero degli impiegati con la qualifica di direttore amministrativo di 1ª classe in attività di servizio alla data del 12 dicembre 1972 è pari a ventuno;

Considerato che la dotazione organica della carriera direttiva amministrativa per le qualifiche non dirigenziali si determina con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 60, comma secondo;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Con effetto dal 12 dicembre 1972 la dotazione organica del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria, ristrutturato a norma degli articoli 51, 60 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è quella risultante dalla seguente tabella:

Parametro	Qualifica	Organico
	Direttore amministrativo di 1ª classe ad esaurimento . .	23
	Direttore amministrativo di 2ª classe ad esaurimento . .	22
530 487 455 426 387	Direttore amministrativo aggiunto	76 (1)
307	Direttore di sezione	229
257 190	Consigliere	

(1) Ai sensi del terzo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 sono accantonati quarantacinque posti in corrispondenza dei posti delle qualifiche ad esaurimento di direttore amministrativo di 1ª classe e direttore amministrativo di 2ª classe.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1972

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1974
Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 197

(4266)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1974.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, col quale è stata istituita la borsa merci di Parma;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Parma, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1968;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, formulata con deliberazione 15 novembre 1973, n. 300;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Parma per l'anno 1974 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Ruffino dott. Luigi;
2) Bertoni dott. Luciano;
3) Fava dott. Rolando;
4) Guareschi geom. Guido;
5) Piazza dott. Maurizio;
6) Savi Umberto;
7) Ziliotti dott. Giuseppe.

Membri supplenti:

1) Artoni p. a. Vittorio;
2) Ghersetich dott. Renato;
3) Savi ing. Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1974

Il Ministro: DE MITA

(4240)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1974.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Pescara.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, col quale è stata istituita la borsa merci di Pescara;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Pescara, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1966;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, formulata con nota 3 dicembre 1973, n. 4156/B;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pescara per l'anno 1974 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Tonali dott. Mario;
2) Di Nicolantonio cav. Natale;
3) Pesaresi cav. Enrico;
4) Pagliuca dott. Michele;
5) Montani dott. Achille.

Membri supplenti:

1) Corneli rag. Giovanni;
2) Pace dott. Aldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1974

Il Ministro: DE MITA

(4239)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1974.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Torino.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1971, registro n. 3, foglio n. 319;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Torino presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Scotti dott. Mario Vincenzo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Verino dott. arch. Edoardo, rappresentante del genio civile;

Tridente Alberto, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Fornasari dott. Ezio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

D'Argento Maurizio, Savio Remo, Marengo Luciano, Fiammotto Arnaldo, Caldarola Salvatore, Toselli Vittorio e Vinci Pietro, rappresentanti dei lavoratori;

Baro dott. Aldo, Fassio dott. Pietro, Bottinelli dottor Giovanni Nicola e Jacona Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Albertino per. agr. Giorgio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4189)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1974.

Trasferimento della giurisdizione sugli Stati del North e South Carolina dal consolato generale in New Orleans al consolato generale in Filadelfia e circoscrizioni territoriali del vice consolato di 1ª categoria in Newark e del vice consolato di 2ª categoria in San Juan di Portorico (Stati Uniti).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La giurisdizione sugli Stati del North Carolina e South Carolina viene trasferita dal consolato generale in New Orleans al consolato generale in Filadelfia (Stati Uniti).

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di 1ª categoria in Newark (Stati Uniti) è così stabilita: le contee dello Stato del New Jersey (parte orientale): Bergen, Essex, Hudson, Morris, Passaic, Sussex, Union, Warren.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in San Juan di Portorico (Stati Uniti) è modificata come segue: il territorio dello Stato e le Isole Vergini americane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1974

Il Ministro: Moro

(4133)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1974.

Sostituzione di membri effettivi e di membri supplenti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto il proprio decreto 7 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1973, n. 110, concernente la costituzione della suddetta commissione;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero del 19 aprile 1974, con la quale l'ispettore generale dott. Lido Morelli viene designato membro supplente del presidente in sostituzione dell'ispettore generale sig. Vincenzo Bonfiglioli collocato, a domanda, a riposo;

Vista la comunicazione del Ministero delle finanze del 16 aprile 1974 con la quale il direttore di sezione dott. Salvatore Di Leo viene designato membro supplente in sostituzione del direttore di divisione dottor Emilio Oliva, destinato ad altro incarico;

Vista la comunicazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la quale si fa presente che, a seguito del collocamento a riposo di funzionari, si è reso necessario procedere a nuove designazioni in sostituzione dei propri rappresentanti in precedenza indicati e che, pertanto, la sezione per la tenuta dell'albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari viene designato l'ispettore capo dott. Nicola Rodini quale membro effettivo e l'esperto capo per. agr. Pier Eugenio Carosio quale membro supplente; alla sezione per la tenuta dell'albo nazionale degli esportatori di fiori e di piante ornamentali viene designato l'ispettore capo dott. Nicola Rodini, quale membro effettivo ed il direttore di sezione dott. Adele Parisi quale membro supplente;

Decreta:

Vengono chiamati a far parte della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli: il dott. Lido Morelli, ispettore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero quale membro supplente del presidente; il dott. Salvatore Di Leo, direttore di sezione del Ministero delle finanze quale membro supplente; il dott. Nicola Rodini, ispettore capo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste quale membro effettivo; il per. agr. Pier Eugenio Carosio, esperto capo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quale membro supplente per la sezione prodotti ortofrutticoli ed agrumari; il dott. Adele Parisi, direttore di sezione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quale membro supplente, per la sezione fiori e piante ornamentali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1974

Il Ministro: Matteotti

(4265)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1974.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita con adeguamento, per forme collettive attualmente in vigore, presentati dalla S.p.a. Riunione adriatica di sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita con adeguamento attualmente in vigore, da applicarsi per forme collettive;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alla tariffa di assicurazione sulla vita con adeguamento attualmente in vigore, da applicarsi per forme collettive, presentati dalla società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano:

tariffa VIII/Cu Index, relativa all'applicazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili attualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento, in caso di premorienza dell'assicurato stesso (approvata con decreto ministeriale 23 giugno 1973).

Roma, addì 30 aprile 1974

p. *Il Ministro*: Di Vagno

(4187)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1974.

Norme e criteri per l'attuazione del decreto-legge 1° aprile 1974, n. 80, concernente la distillazione agevolata di pere e di mele di produzione 1973.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1974, n. 80, concernente la distillazione agevolata di pere e di mele di produzione 1973;

Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, di detto decreto-legge, bisogna emanare le norme ed i criteri per la sua sollecita attuazione;

Decreta:

Art. 1.

Le associazioni riconosciute di produttori ortofrutticoli, come tali iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che intendano fruire dei benefici previsti dal decreto-legge 1° aprile 1974, n. 80, devono presentare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.

Sono tempestive le domande inoltrate per raccomandata postale che, spedite entro il predetto termine, pervengano al Ministero successivamente.

Art. 2.

Nelle domande, redatte su carta bollata da L. 500 e firmate dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, devono essere precisati, distintamente per pere e per mele, i quantitativi che, in totale, si prevede di ritirare dal mercato e di avviare alla distillazione per la produzione di alcool fino al termine consentito in applicazione delle norme comunitarie vigenti per le operazioni di ritiro e l'avvio alla distillazione di tali prodotti.

Art. 3.

I ritiri dal mercato e le consegne alle distillerie dei quantitativi di pere e di mele per i quali sono richiesti i benefici di cui al precedente art. 1 sono assoggettati alle disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano dette operazioni.

Per l'accertamento dei quantitativi di pere e di mele avviati alla distillazione valgono, ai fini del riconoscimento delle provvidenze suddette, le stesse norme di controllo in vigore riguardanti la materia.

Art. 4.

Il piano di riparto del quantitativo di prodotto ammesso ai benefici, che viene redatto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base delle domande pervenute dalle associazioni, terrà conto della documentazione comprovante i quantitativi di pere e di mele consegnati alle distillerie.

Nel caso che i quantitativi indicati nelle domande superino complessivamente il limite massimo di quintali stabilito dall'art. 1 del richiamato decreto-legge, verrà determinata, ai fini del riparto, l'eccedenza, espressa in percentuale, dei quantitativi conferiti alle distillerie da tutte le associazioni interessate, rispetto al predetto limite massimo.

La riduzione, nei confronti delle singole associazioni, viene effettuata applicando, ai quantitativi effettivamente conferiti per la distillazione, la percentuale determinata nel modo indicato nel comma precedente.

Art. 5.

I parametri per la determinazione del valore del compenso integrativo spettante alle associazioni di produttori, per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie per la produzione di alcool ed ammesso ai benefici, sono così determinati:

a) per le pere: in litri 3,50 di resa in alcool per ciascun quintale, con un compenso integrativo pari a L. 10,40 per chilogrammo;

b) per le mele: in litri 4,50 di resa in alcool per ciascun quintale, con un compenso integrativo pari a L. 13,40 per chilogrammo.

Art. 6.

I pagamenti dei compensi integrativi a favore delle associazioni interessate vengono effettuati sulla base della documentazione, acquisita dal Ministero della agricoltura e delle foreste, consistente nella certificazione comprovante i quantitativi di pere e di mele che, ritirati dal mercato nel periodo indicato nell'art. 2 del presente decreto, risultino consegnati alle distillerie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per le finanze
TANASSI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(4417)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1974.

Declassificazione a comunali di due tratti di una strada in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 125 del 6 settembre 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Ferrara ha approvato la declassificazione a comunali dei seguenti tratti della strada provinciale « Ospital Monacale-Consandolo »:

1) tratto iniziale dell'estesa di km. 0+600;

2) tratto terminale a partire dalla progressiva km. 2+350 in località Lama della estesa di km. 3+209;

Visto il voto n. 605 del 17 luglio 1973, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali i tratti di strada suddetti e classificarli tra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, i tratti di strada di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 3+809 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), cessano di appartenere al novero delle strade provinciali e sono classificati comunali, entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Argenta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(4193)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1974.

Classificazione tra le provinciali di quattordici strade in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti n. 7314 del 15 aprile 1969 e n. 4935 del 10 marzo 1970, con i quali l'amministrazione provinciale di Cosenza ha chiesto la classificazione fra le provinciali delle seguenti ventiquattro strade:

1) di Macchia Albanese, dell'estesa di	km.	0 + 147
2) di Avena (Papasidero), dell'estesa di	»	1 + 455
3) Macellara di S. Sosti, dell'estesa di	»	6 + 000
4) S. Caterina-S. Pantaleo, della estesa di	»	1 + 310
5) Farneta di Castroregio, dell'estesa di	»	2 + 392
6) Variante di S. Marco Argentano, dell'estesa di	»	0 + 960
7) Valle del Cocchiato (2° tronco), dell'estesa di	»	13 + 500
8) di Castroregio-Foresta, dell'estesa di	»	11 + 000
9) di S. Vincenzo la Costa-Priolo, dell'estesa di	»	4 + 000
10) S. Maria delle Armi, dell'estesa di	»	8 + 000
11) di Mongrassano, dell'estesa di	»	8 + 576
12) tratto interno di Praia a Mare, dell'estesa di	»	1 + 000
13) strada di Marano Principato, dell'estesa di	»	2 + 200
14) Ponte Muccone-Acri, dell'estesa di	»	12 + 000
15) S. Marco-S. Lauro, dell'estesa di	»	7 + 000
16) Roggiano-Scalo Tarsia, dell'estesa di	km.	8 + 000
17) di Diamante, dell'estesa di	»	2 + 800
18) di Cerisano, dell'estesa di	»	6 + 600
19) di Marano Marchesato, dell'estesa di	»	3 + 950
20) di Mendicino, dell'estesa di	»	9 + 100
21) di Cervicati, dell'estesa di	»	10 + 000
22) Pettoruto-Buonvicino, dell'estesa di	»	21 + 000
23) Grisolia-Varco Palombaro, dell'estesa di	»	13 + 000
24) Nocara-Ponte Ragone, dell'estesa di	»	8 + 800
Totale . . .	km.	162 + 790

Visto il voto n. 146 del 15 maggio 1973, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole riguardo alle strade di cui ai numeri: 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 23 del succitato elenco;

Ritenuto che le strade di cui ai numeri: 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 23 possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui ai numeri: 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 23 del suindicato elenco dell'estesa complessiva di chilometri 124 + 436 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(4192)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1974.

Norme regolamentari per la compilazione dei rapporti informativi del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, e, in particolare, gli articoli 36 e 37;

Sentito il consiglio di amministrazione che ha espresso il proprio parere in data 21 gennaio 1974;

Sentito il Consiglio di Stato che ha espresso il proprio parere in data 20 marzo 1974 (n. 771/74, sezione seconda);

Decreta:

Art. 1.

I coefficienti numerici massimi da attribuire per ogni giudizio parziale ed i punteggi massimi complessivi fissati in punti cento per ciascuna carriera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono sta-

biliti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, citato nelle premesse, dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Carriera direttiva:	Coefficiente massimo
	—
1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	24
2) Qualità del servizio prestato	10
3) Capacità organizzativa . .	15
4) Rendimento	24
5) Cultura generale e capacità professionale	15
6) Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	12
	100

Art. 3.

Carriera di concetto:	Coefficiente massimo
	—
1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	26
2) Qualità del servizio prestato .	10
3) Capacità organizzativa . .	10
4) Rendimento	27
5) Cultura generale e capacità professionale	15
6) Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	12
	100

Art. 4.

Carriera esecutiva:	Coefficiente massimo
	—
1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	30
2) Qualità del servizio prestato . . .	15
3) Rendimento	30
4) Cultura generale e capacità professionale	15
5) Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore	10
	100

Art. 5.

Carriera ausiliaria:	Coefficiente massimo
	—
1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	32
2) Qualità del servizio prestato . . .	15
3) Rendimento	32
4) Cultura generale e capacità professionale	12
5) Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore	9
	100

Art. 6.

Il punteggio complessivo, pari alla somma dei coefficienti numerici parziali stabilita dai precedenti articoli, può essere variato in più o in meno, nel limite del cinque per cento, tenuto anche conto degli elementi di giudizio per i quali non è previsto il coefficiente numerico.

Roma, addì 6 maggio 1974

(4122) *Il Ministro*: BERTOLDI

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Nomina di un componente del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette - gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi, integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 19 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato speciale per l'amministrazione del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971 relativo alla costituzione dell'organo predetto;

Vista la lettera con la quale il sig. Francesco Paolo Picchi, componente del comitato medesimo in rappresentanza dei lavoratori del settore, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 7949/PO-B2 del 14 dicembre 1973, con la quale la Federazione italiana lavoratori esattoriali ha designato il sig. Eugenio Bringhen in sostituzione del sig. Francesco Paolo Picchi;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Eugenio Bringhen è nominato membro del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei lavoratori del settore ed in sostituzione del rag. Francesco Paolo Picchi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

(4128) *Il Ministro*: BERTOLDI

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel: « Macef - Autunno 1974 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, ferramenta e utensileria », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Macef - Autunno 1974 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, ferramenta e utensileria », che avrà luogo a Milano dal 6 al 10 settembre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 maggio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(4131)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1974.

Modificazione alle modalità di pagamento dei premi accordati agli acquirenti di tabacco in foglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazione, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il regolamento (CEE) n. 1726 del 25 agosto 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 191 del 27 agosto 1970, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia;

Visto il regolamento (CEE) n. 903/74 del 17 aprile 1974, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 105 del 18 aprile 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/70 per quanto riguarda le procedure di pagamento;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 1971, n. 136;

Ritenuta la necessità di provvedere a modificare le modalità di pagamento dei premi accordati agli acquirenti del tabacco in foglia;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 6 maggio 1971, citato nelle premesse è sostituito dal seguente:

« L'importo del premio è anticipato, a richiesta dell'acquirente, dietro esibizione del certificato premio di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 1° febbraio 1971:

a) nella misura totale non appena il tabacco è sottoposto al controllo. A garanzia della somma da anticipare l'acquirente dovrà costituire una cauzione pari al 20% dell'importo per tutto il tempo in cui il tabacco rimane sotto controllo;

b) nella misura dell'80% dell'importo totale non appena il tabacco è sottoposto al controllo. Il saldo del premio, il cui importo è trattenuto a garanzia per tutto il tempo in cui il tabacco rimane sotto controllo, sarà corrisposto ad avvenuto perfezionamento del suddetto certificato premio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(4416)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1974.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 ottobre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa, con effetto dal 7 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 17 marzo 1973, 7 agosto 1973, 5 novembre 1973, 2 aprile 1974 e 3 aprile 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 28 ottobre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4380)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proclamazione dei notai eletti membri del Consiglio nazionale del notariato

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 agosto 1949, n. 577, che istituisce il Consiglio nazionale del notariato;

Vista la legge 20 febbraio 1956, n. 58;

Visto il risultato delle votazioni svoltesi il 23 febbraio 1974 presso tutti i collegi notarili, suddivisi in 14 zone, per la elezione dei 15 membri del Consiglio nazionale del notariato;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1974, con cui è stato respinto il reclamo proposto dai notai Marcello Gualtieri, Felice Scalfaro, Vincenzangelo Cosco, Gaetano Bisantis, Matteo Finelli, Michele Facchini, Gregorio Stanizzi, Luigi Martelli, Natale Naso, Vincenzo Gallelli, Rosa Gallelli, Aldo Cerrelli, Riccardo Proto, Guglielmina Ciliberti, Mario Frisenda, Tommaso Capocasale, Antonio Teti e Lea Maria Dolores Scafa, tutti del distretto notarile di Catanzaro, contro la validità delle operazioni elettorali svoltesi nella XII zona;

Proclama eletti i seguenti notai membri del Consiglio nazionale del notariato:

1ª zona: Porro dott. Enrico da Torino;
2ª zona: Morello dott. Aristotele da Genova;
3ª zona: Avanzini dott. Agostino da Milano;
4ª zona: Bagnoli dott. Enrico da Volta Mantovana;
5ª zona: Froglia dott. Mario da Trieste;
6ª zona: Micheli dott. Pietro da Parma;
7ª zona: Badini dott. Giovanni da Firenze;
8ª zona: Duranti dott. Francesco da Perugia;
8ª zona: Carusi dott. Pietro da Roma;
9ª zona: Napoleone dott. Cristiano da Pescara;
10ª zona: De Cesare dott. Ugo da Napoli;
11ª zona: Labriola dott. Diego da Bari;
12ª zona: Greco dott. Fausto da Reggio Calabria;
13ª zona: Macrì Pollizzeri dott. Giovanbattista da Messina;
14ª zona: Tanteri dott. Guglielmo da Palermo.

Ordina la pubblicazione del nome degli eletti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 30 maggio 1974

Il Ministro: ZAGARI

(4420)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1974, registro n. 14 Giustizia, foglio n. 203, è stato respinto il ricorso in via straordinaria, recante la data del 5 gennaio 1972, con cui l'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.) ha chiesto l'annullamento del decreto ministeriale 18 giugno 1971, che ha bandito un concorso, per titoli, a quattrocento posti nella qualifica iniziale del personale addetto al servizio degli automezzi del ruolo del personale ausiliario presso l'Amministrazione della giustizia.

(4244)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1974, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 292, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 7 gennaio 1971 dal sig. Vincenzo Adamo avverso la revoca della gestione provvisoria della rivendita generi di monopolio n. 22 di Mazara del Vallo.

(4245)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e rettifica dei dati catastali relativi.

Opera Sila

Con decreto ministeriale 29 marzo 1974, n. 6453/4357, registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1974, registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 71, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 6 febbraio 1974, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1435, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, concernente l'espropriazione nei confronti della ditta Giannone Angelo fu Luigi, di terreni siti in agro del comune di Acri (Cosenza), trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto è stato inoltre determinato, nella misura di L. 124.922 (*lire centoventiquattromilanovecentoventidue*) il saldo degli interessi, già liquidati con decreto ministeriale 16 maggio 1961, n. 6299/4203 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1961), relativi all'indennità di espropriazione liquidata con decreto ministeriale 5 marzo 1959, n. 5582/3486, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 6 maggio 1959.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di lire 120.000, arrotondato ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma della citata legge n. 156, concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione e la determinazione del saldo degli interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 15 febbraio 1974.

(4288)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Fabbrica argenteria Clementi » di G. Mantel & C. S.p.a., in Casalecchio di Reno (Bologna), via F.lli Bandiera n. 2, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1-BO » ha dichiarato di aver smarrito n. 149 punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

(4287)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1974, registro n. 3 Istruzione, foglio n. 57, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 15 ottobre 1966 dal prof. Mario Faini, avverso e per l'annullamento della delibera n. 73 del 20 aprile 1966 del commissario governativo dell'Istituto professionale alberghiero di Stato di Riccione, concernente i criteri per il conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 1966-67.

(4283)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale naturale « Pracastello »

Con decreto n. 1465 del 9 maggio 1974 la Società gestione fonti minerali S.p.a., in Milano, via Castelvetro, 21, è autorizzata a modificare le etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale « Pracastello » di cui al decreto ministeriale n. 1306 del 22 luglio 1972.

Le dimensioni delle nuove etichette saranno di 180 x 109 mm. per le bottiglie della capacità convenzionale di 1 litro e di 155 x 92 mm. per le bottiglie della capacità convenzionale di 1/2 litro.

Inoltre lungo il bordo laterale sinistro sarà indicato il contenuto delle bottiglie.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto n. 1465.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto n 1306.

(4291)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Pracastello », addizionata di anidride carbonica

Con decreto n. 1466 del 9 maggio 1974 la Società gestione fonti minerali S.p.a., in Milano, via Castelvetro, 21, è autorizzata a modificare le etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale nazionale « Pracastello » addizionata di anidride carbonica, di cui ai decreti ACIS n. 595 del 12 settembre 1953 e n. 644 del 16 luglio 1956 e ai decreti ministeriali n. 820 del 25 giugno 1964 e n. 1151 del 2 aprile 1971.

Le dimensioni delle nuove etichette saranno di 180 x 109 mm. per le bottiglie della capacità convenzionale di 1 litro e di 155 x 92 mm per le bottiglie della capacità convenzionale di 1/2 litro.

Inoltre lungo il bordo laterale sinistro sarà indicato il contenuto delle bottiglie.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto n. 1466.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nei decreti sopracitati.

(4292)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1974, la provincia di Arezzo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.670.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1467/M)

Autorizzazione al comune di Viticuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Viticuso (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.419.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1468/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1974, il comune di Castel di Lama (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.075.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1469/M)

Autorizzazione al comune di Arsiè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1974, il comune di Arsiè (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.261.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1470/M)

Autorizzazione al comune di Cesiomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1974, il comune di Cesiomaggiore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.358.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1471/M)

Autorizzazione al comune di Comelico Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1974, il comune di Comelico Superiore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1472/M)

Autorizzazione al comune di Colle Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1974, il comune di Colle Santa Lucia (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1473/M)

Autorizzazione al comune di Montecompatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1974, il comune di Montecompatri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.325.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1474/M)

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1974, il comune di Bonea (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1475/M)

Autorizzazione al comune di Bauladu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Bauladu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1481/M)

Autorizzazione al comune di S. Floriano del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di S. Floriano del Collio (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1477/M)

Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Romans d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.085.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1478/M)

Autorizzazione al comune di Sagrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Sagrado (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1479/M)

Autorizzazione al comune di Mossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Mossa (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.075.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1480/M)

Autorizzazione al comune di Arbus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Arbus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1488/M)

Autorizzazione al comune di Mariano del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Mariano del Friuli (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1482/M)

Autorizzazione al comune di Fogliano Redipuglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Fogliano Redipuglia (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1483/M)

Autorizzazione al comune di Farra d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Farra d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1484/M)

Autorizzazione al comune di Gavoi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Gavoi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1485/M)

Autorizzazione al comune di Villanova Truschedu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Villanova Truschedu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1486/M)

Autorizzazione al comune di Gesico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Gesico (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1487/M)

Autorizzazione al comune di S. Lorenzo Isontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di S. Lorenzo Isontino (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1476/M)

Autorizzazione al comune di S. Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di S. Pier d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.225.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1489/M)

Autorizzazione al comune di Scano di Montiferro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Scano di Montiferro (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1490/M)

Autorizzazione al comune di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 847.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1491/M)

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Viareggio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.235.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1492/M)

Autorizzazione al comune di Rosignano Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Rosignano Marittimo (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 522.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1493/M)

Autorizzazione al comune di Bagno a Ripoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Bagno a Ripoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 260.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1494/M)

Autorizzazione al comune di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.060.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1495/M)

Autorizzazione al comune di Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 370.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1496/M)

Autorizzazione al comune di Torre San Patrizio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1974, il comune di Torre San Patrizio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.796.294, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1410/M)

Autorizzazione al comune di Casola Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1974, il comune di Casola Lunigiana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.014.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1400/M)

Autorizzazione al comune di Strongoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1974, il comune di Strongoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 202.391.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1401/M)

Autorizzazione al comune di San Pancrazio Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1974, il comune di San Pancrazio Salentino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.534.897, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1402/M)

Autorizzazione al comune di Monteroduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1974, il comune di Monteroduni (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.984.959, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1403/M)

Autorizzazione al comune di Morro d'Oro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1974, il comune di Morro d'Oro (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.250.399, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1411/M)

Autorizzazione al comune di Faicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1974, il comune di Faicchio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1413/M)

Autorizzazione al comune di Paupisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1974, il comune di Paupisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.051.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1414/M)

Autorizzazione al comune di Bellona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1974, il comune di Bellona (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.456.275 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1415/M)

Autorizzazione al comune di Roccastrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1974, il comune di Roccastrada (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 317.306.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1416/M)

Autorizzazione al comune di Norma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1974, il comune di Norma (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.916.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1417/M)

Autorizzazione al comune di Cicciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1974, il comune di Cicciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.139.444, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1418/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 30 maggio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	645 —	645 —	644,90	645 —	643 —	645,10	644,90	645 —	645 —	645 —
Dollaro canadese	670 —	670 —	670 —	670 —	668 —	670,05	670,50	670 —	670 —	670 —
Franco svizzero	215,48	215,48	216,30	215,48	214,50	215,50	215,85	215,48	215,48	215,48
Corona danese	107,93	107,93	109,50	107,93	107,50	107,90	108,10	107,93	107,93	107,93
Corona norvegese	118,95	118,95	119 —	113,95	118 —	118,90	119,10	118,95	118,95	118,95
Corona svedese	147,48	147,48	147,75	147,48	147 —	147,45	147,55	147,48	147,48	147,48
Fiorino olandese	241,78	241,78	242,50	241,78	241 —	241,80	241,85	241,78	241,78	241,78
Franco belga	16,9275	16,9275	16,87	16,9275	16,80	16,90	16,93	16,9275	16,9275	16,92
Franco francese	132,14	132,14	132 —	132,14	131,50	132,15	132,70	132,14	132,14	132,14
Lira sterlina	1543,90	1543,90	1543 —	1543,90	1540 —	1543,95	1543,80	1543,90	1543,90	1543,90
Marco germanico	253,95	253,95	254 —	253,95	252,50	253,90	254,24	253,95	253,95	253,95
Scellino austriaco	35,33	35,33	35,45	35,33	35,25	35,35	35,40	35,33	35,33	35,33
Escudo portoghese	26,09	26,09	26,10	26,09	25,05	26,10	26 —	26,09	26,09	26,09
Peseta spagnola	11,2275	11,2275	11,25	11,2275	11,20	11,20	11,25	11,2275	11,2275	11,22
Yen giapponese	2,2995	2,2995	2,32	2,2995	2,25	2,29	2,305	2,2995	2,2995	2,29

Media dei titoli del 30 maggio 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	94,100
Redimibile 3,50 % 1934	99,365
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,100
» 5 % (Ricostruzione)	94,450
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,800
» 5 % (Città di Trieste)	92,575
» 5 % (Beni esteri)	91,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,450
» 5,50 % » » 1968-83	86,350
» 5,50 % » » 1969-84	88,450
» 6 % » » 1970-85	91,375
» 6 % » » 1971-86	90,525
» 6 % » » 1972-87	91,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,400
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,700
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	91,175
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	89,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 maggio 1974

Valuta	
Dollaro USA	644,95
Dollaro canadese	670,25
Franco svizzero	215,665
Corona danese	108,015
Corona norvegese	119,025
Corona svedese	147,515
Fiorino olandese	241,815
Franco belga	16,929
Franco francese	132,42
Lira sterlina	1543,85
Marco germanico	254,095
Scellino austriaco	35,365
Escudo portoghese	26,045
Peseta spagnola	11,239
Yen giapponese	2,302

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi del giorno 27 maggio 1974, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1974, n. 140, il dollaro canadese deve essere rettificato come segue: da Lit. 658 a Lit. 658,60.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di « geometria ».

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;
Visto il regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;
Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;
Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno dei professori dell'Accademia navale di Livorno in relazione alle accertate esigenze di servizio, di bandire un concorso ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante della suddetta Accademia per la cattedra di « geometria »;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di « geometria ».

Il concorso è per titoli. E' tuttavia in facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova della attitudine didattica ed, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) buona condotta morale e civile;

4) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

5) diploma di laurea universitaria;

6) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

7) non essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta sulla prescritta carta bollata, secondo lo schema di cui all'allegato 1, al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma, entro e non oltre novanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Ove detto termine scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data ed il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto, l'università o l'istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

g) i servizi tuttora in atto o prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, indicando, per quest'ultimi, i motivi o le cause che determinarono la risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno, altresì, indicare:

a) il preciso recapito, il comune di attuale residenza ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovano alle armi dovranno, inoltre, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) se impiegati dello Stato di ruolo o non di ruolo, l'amministrazione, la carriera e la qualifica ovvero la categoria e la qualifica di appartenenza.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio. Per gli aspiranti che siano in servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato in carta da bollo rilasciato dalla competente autorità scolastica e vistato dal rettore dell'università, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove di esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;

b) un foglio di notizie, in sei esemplari, sulla attività scientifica e sulla carriera didattica svolta;

c) tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Sarà considerato titolo preferenziale l'aver prestato servizio quinquennale presso l'Accademia navale in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato;

d) copia in bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione, dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione.

Gli impiegati non di ruolo sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta da bollo, da rilasciarsi dall'amministrazione cui appartengono, dal quale risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè i giudizi espressi dalle autorità gerarchiche sul servizio stesso;

e) il documento o i documenti attestanti qualsiasi titolo (laurea, diplomi, abilitazioni) che siano ritenuti utili ai fini del concorso.

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengono di dover produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori di ruolo dell'Accademia navale, membri;

due professori ordinari di università, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa, con la qualifica di direttore di sezione, senza voto, segretario.

I due membri professori ordinari di università saranno scelti fra i cultori della materia per la quale è indetto il concorso; tuttavia, uno dei membri potrà essere scelto fra i cultori di discipline affini.

Art. 7.

I lavori della commissione giudicatrice procederanno in conformità dell'art. 7 del regio decreto-legge del 15 ottobre 1936, n. 2135, concernente il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, sono tenuti ad esibire i relativi documenti dimostrativi elencati nell'allegato 2 al presente decreto, i quali dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - 9ª Divisione, nel termine di trenta giorni, stabiliti a pena di decadenza dal titolo di preferenza, decorrenti dal giorno successivo a quello della data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

Art. 9.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà fare pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, di trenta giorni dalla data di comunicazione che verrà fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine o del comune il cui atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna della cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2, in originale o in copia autentica, ovvero certificato provvisorio rilasciato dall'università, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma di laurea fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato, corredato di un certificato attestante i punti riportati negli esami speciali universitari.

Qualora il concorrente dimostrerà di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potrà presentare un certificato dell'ateneo presso cui conseguì il richiesto titolo di studio;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i candidati di sesso maschile):

a) per il candidato che abbia già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente;

b) per il candidato che sia stato dichiarato «abile arruolato» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare servizio militare: copia autentica del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnato in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per il candidato che non sia stato sottoposto al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) ed il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria, qualora sia in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegato civile o di operaio di ruolo, è tenuto a far pervenire, entro lo stesso termine (avente carattere di perentorietà) di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5) del presente articolo);

2) certificato medico (secondo le modalità di cui al precedente n. 6) del presente articolo);

3) copia integrale autenticata dello stato matricolare in bollo rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione e contenente, tra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'interessato almeno nell'ultimo triennio.

Non si richiede la presentazione di tale documento da parte di chi lo abbia già validamente presentato ad altro titolo nello stesso concorso purchè di tale circostanza il candidato faccia esplicita menzione.

Il concorrente che si trovi alle armi in servizio permanente o in servizio di leva (ufficiale, sottufficiale e militare di truppa) e quello appartenente al Corpo della guardia di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e della Arma dei carabinieri può presentare soltanto i seguenti documenti entro lo stesso perentorio termine di cui al primo comma del presente articolo:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5) del presente articolo);

2) estratto dell'atto di nascita (secondo le modalità di cui al precedente n. 1) del presente articolo);

3) certificato generale del casellario giudiziale (secondo le modalità di cui al precedente n. 4) del presente articolo);

4) la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare (secondo le modalità di cui al precedente n. 7) del presente articolo);

5) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica a coprire il posto al quale aspira.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente già presentati all'amministrazione o ad altri uffici pubblici nonchè ad atti ivi esistenti, tranne che si tratti di profugo dai territori di confine, il quale nel caso, è però tenuto ad indicare l'autorità che ha rilasciato e gli uffici presso cui sono depositati i documenti ai quali viene fatto riferimento.

Art. 11.

Il vincitore del concorso, con decreto ministeriale, conseguirà la nomina a professore straordinario per la cattedra di « geometria » nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno, ed avrà diritto al trattamento economico previsto dal quadro III allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nonchè alla indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 248.

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di istituti di istruzione universitaria, questi conserverà il grado e l'anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Art. 12.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti addì 30 *aprile* 1974
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 288

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3 e 4)

Modello della domanda di ammissione

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Palazzo dell'Esercito - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . (provincia . . .) il . . . chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di professore straordinario per la cattedra di « geometria » nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 3 gennaio 1974.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . .;

di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) (2) . . . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . conseguito il . . . presso (3) . . . .;

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . . presso . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione di appartenenza, anche se trattasi di Amministrazione della difesa) con la qualifica di . . . . della carriera . . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o la categoria . . . . (prima, seconda o terza per gli impiegati non di ruolo).

Ovvero, in caso diverso, di aver prestato servizio in precedenza come impiegato, dal . . . al . . . presso . . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazone) con la qualfica di . . . . della carriera . . . (direttiva, di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) e della categoria . . . . (prima, seconda o terza per gli impiegati non di ruolo) e che la risoluzione del relativo rapporto d'impiego fu dovuta . . . . (indicare la causa) (4);

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (5) . . . . . .;

di essere di sana e robusta costituzione fisica.

Il sottoscritto dichiara altresì di:

essere residente nel comune di . . . . alla via (6) . . . . . .

A corredo della presente domanda allega i seguenti documenti (7) . . . .

Data . . . . .

Firma (8) . . . .

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente il motivo.

(2) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(3) Specificare il titolo di studio con la massima esattezza.

(4) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti attualmente alle dipendenze di una pubblica amministrazione ovvero che abbiano avuto precedenti rapporti d'impiego con una pubblica amministrazione e che tale rapporto sia stato risolto.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . . . .; non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo limitato provvisorio in quanto . . . .; non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, etc.

(6) Indicare anche i comuni ove, eventualmente, abbia avuto precedenti residenze entro l'anno. Il candidato che si trovi alle armi dovrà, altresì, indicare la sua residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

(7) Specificare i documenti indicati nell'art. 5 del bando di concorso.

(8) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO 2
(rif. art. 8 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) e del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati):

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con l'esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare; figli degli invalidi di guerra di prima categoria:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento:

relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente:

dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento:

attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1):

documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa:

copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole:

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili:

certificato della commissione sanitaria provinciale di cui agli articoli 7 delle leggi 6 agosto 1966, n. 625 e 30 marzo 1971, n. 118, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti:

certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Il Ministro: TANASSI

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

(4205)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a trecentotrentasette posti di coadiutore meccanografo in prova, per gli uffici aventi sede nella regione Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 13 maggio 1974 il decreto ministeriale 2 maggio 1973 che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a trecentotrentasette posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione del Piemonte indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 30 ottobre 1972.

(4297)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1974, n. **15.**

Pubblici servizi di trasporto: contributo a comuni, provincie, loro consorzi e comunità montane per acquisto materiale mobile, attrezzature e ristrutturazione dei servizi.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 3 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede a comuni, provincie e loro consorzi e comunità montane, che ne facciano richiesta, un contributo straordinario sulle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 1973, nel quadro della riorganizzazione e potenziamento dei servizi di trasporto:

per l'assunzione di autoservizi a carattere extraurbano;

per la costituzione e il primo funzionamento di consorzi tra enti locali per la gestione di autoservizi di trasporto di persone.

Il contributo può essere concesso nella misura massima del 70 % dell'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile dalla Regione.

Possono essere riconosciute agli effetti del contributo e per un periodo massimo di sei mesi, anche le spese sostenute dagli enti citati per l'esercizio di servizi pubblici di trasporto effettuati in via di urgenza e precaria, previa disposizione della Regione, al fine di assicurare la continuità del servizio stesso, per il conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

La Regione concede a comuni, provincie e loro consorzi, e comunità montane che ne facciano domanda un contributo annuo per dieci anni fino a un massimo del 70 % della spesa per investimenti effettuati, da effettuare o da completare, a partire dal 1° aprile 1972 da parte delle aziende pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica attraverso le quali gli enti citati esercitino il servizio di pubblico trasporto di persone, per l'acquisto di nuovo materiale rotabile autofilotranviario e per l'adozione di attrezzature automatizzate per la emissione e l'obliterazione di documenti di viaggio.

Art. 3.

Al fine di permettere poi, in coerenza con gli obiettivi di cui all'art. 2, a comuni, provincie, loro consorzi e comunità montane un agevole accesso al credito per la copertura delle restanti quote di finanziamento delle operazioni di cui agli articoli precedenti, la Regione è autorizzata a concedere garanzia fidejussoria in relazione a singole operazioni creditizie in base ad apposite convenzioni da stipularsi con gli istituti di credito.

Le garanzie di cui al primo comma sono concesse dalla giunta regionale in base alle valutazioni di cui al quinto comma dell'art. 5, sino alla concorrenza dell'importo capitale complessivo massimo di lire 600 milioni per l'ammortamento decennale dei mutui che potranno essere accesi dagli enti destinatari dei contributi di cui all'art. 2, che dimostrino di non essere in grado di garantire anche parzialmente l'ammortamento dei mutui stessi.

Agli oneri eventualmente derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria per l'ammortamento dei mutui, si provvederà con lo stanziamento, di lire 50 milioni, nello stato di previsione della spesa di ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1984.

Art. 4.

Le domande per ottenere il contributo di cui all'art. 1 devono essere presentate dagli enti interessati alla giunta regionale, corredate dalle deliberazioni del competente organo dell'ente, dal programma relativo alle eventuali fasi di gestione provvisoria e da quello dei tempi e delle procedure per la assunzione di concessioni di autoservizi extraurbani, o dalla indicazione e motivazione delle spese sostenute o che si intendono sostenere per la costituzione e il funzionamento dei consorzi per i trasporti.

La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed ogni sei mesi successivamente, sentita la commissione consiliare competente, valuta la reciproca compatibilità delle domande pervenute e la loro congruità con gli indirizzi della programmazione regionale, in relazione anche agli eventuali studi presentati alla Regione a mente dell'applicazione del successivo art. 7, in particolare per quanto riguarda la formazione dei consorzi e la loro dimensione, stabilisce i criteri di ripartizione delle erogazioni tra le differenti richieste di contributo finanziario, l'aliquota del contributo effettivamente accordata e l'articolazione delle scadenze di pagamento relative.

Art. 5.

Le domande per ottenere il contributo di cui all'art. 2, devono essere presentate dagli enti interessati alla giunta regionale, corredate dalla deliberazione del competente organo dell'ente, dal programma dei servizi di trasporto di persone sulla rete di competenza e dal piano degli investimenti per i quali si richiede il contributo.

Il programma dei servizi di trasporto deve contenere indicazioni riguardanti l'esercizio, il coordinamento e l'integrazione, laddove essi siano presenti, con altri modi di trasporto, l'adozione di provvedimenti atti a favorire l'esercizio di trasporto pubblico soprattutto nelle aree urbane, la progressiva unificazione delle caratteristiche dei mezzi di trasporto, nello ambito di una politica di contenimento dei costi di gestione.

In relazione al comma precedente la giunta regionale si riserva di emanare prescrizioni vincolanti relative alla scelta delle caratteristiche dei mezzi di trasporto e alle modalità di fornitura.

Le domande per ottenere il contributo di cui all'art. 2, devono essere presentate alla giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

La giunta regionale valuta la reciproca compatibilità delle domande pervenute e la loro congruità con gli indirizzi della programmazione regionale e adotta le determinazioni in merito all'accoglimento delle domande, all'ammontare del contributo e all'assegnazione dello stesso entro il 31 marzo di ogni anno, sentita la commissione consiliare competente, sulla base di criteri da stabilirsi e dando priorità:

agli investimenti sulle linee extraurbane;

alle domande dei consorzi e delle comunità montane;

agli investimenti destinati ai servizi di trasporto svolti su strade minori adottati unitamente a provvedimenti viabilistici tesi ad agevolare il servizio di trasporto pubblico.

In sede di prima applicazione della presente legge, le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

La giunta regionale deciderà su tali domande nei successivi 90 giorni.

Art. 6.

I contributi di cui alla presente legge sono erogati a seguito di certificazione dell'avvenuta effettuazione degli investimenti o della realizzazione dei programmi per i quali sono stati concessi.

L'erogazione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato.

Dai contributi restano esclusi gli investimenti che già godono di apporti finanziari derivanti da altri concorrenti provvedimenti legislativi, statali o regionali.

Art. 7.

La Regione concede a comuni, provincie e loro consorzi e comunità montane, che ne facciano richiesta, un contributo sulle spese sostenute per l'elaborazione di studi sui trasporti pubblici che abbiano come scopo quello di analizzare la domanda di trasporto, di verificare la rispondenza delle reti di trasporto alla domanda stessa, di proporre interventi di riordino delle reti, di integrazione tecnica e tariffaria tra i diversi modi di trasporto, di contenimento dei costi e di definire le forme di organizzazione per la gestione dei servizi di trasporto.

Il contributo è concesso nella misura massima di L. 100 per abitante delle zone interessate e non può superare complessivamente il 10 % degli stanziamenti annui di spesa autorizzati dall'art. 8.

Per le modalità di erogazione valgono le procedure di cui all'art. 4 della presente legge, sulla base della presentazione del programma degli studi.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi in capitale previsti dagli articoli 1 e 7 della legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 1500 milioni.

Al finanziamento dell'onere anzidetto si provvede con utilizzo di altrettanta quota dell'incremento delle entrate regionali di cui agli articoli da 1 a 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le spese come sopra autorizzate, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 9.

Per la concessione dei contributi in annualità previsti dall'art. 2, della presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

lire 550 milioni per l'esercizio finanziario 1974;
lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1975.

Le successive annualità dei singoli limiti di impegno verranno iscritte nei bilanci regionali di competenza a tutto lo esercizio finanziario 1984.

Al finanziamento dell'onere di lire 550 milioni come sopra determinato per l'anno 1974 si provvede, con parziale utilizzo delle residue disponibilità del cap. 2722 « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1973.

Alla copertura dell'onere di lire 50 milioni derivante dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 3, nonchè di quelli derivanti dal limite di impegno autorizzato per l'anno 1975, si provvederà con altrettanta quota degli incrementi delle entrate regionali di cui agli articoli da 1 a 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le spese come sopra autorizzate ed eventualmente non impegnate negli esercizi di competenza, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 verranno istituiti, al titolo II, sezione VI, rubrica 5:

il capitolo « Contributi straordinari a comuni, provincie e loro consorzi e comunità montane, sulle spese sostenute per l'assunzione di concessioni di autoservizi extraurbani e per la costituzione ed il primo funzionamento di consorzi fra enti locali per la gestione di autoservizi di trasporti di persone », categoria X, con la dotazione di lire 1500 milioni;

il capitolo « Contributi a comuni, provincie e loro consorzi e comunità montane per acquisto di materiale rotabile e di attrezzature automatizzate per l'emissione ed obliterazione di documenti di viaggio — 1. delle dieci annualità del limite di impegno di lire 550 milioni », categoria X, con la dotazione di lire 550 milioni.

il capitolo « Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale sui mutui contratti da comuni, provincie e loro consorzi e comunità montane per acquisto di materiale rotabile autofilotranviario e di apparecchiature automatizzate per la emissione ed obliterazione di documenti di viaggio — 1ª delle dieci quote annuali a garanzia dell'intervento per l'anno 1974 », con la dotazione di lire 50 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, ove occorrano, le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1974.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 aprile 1974

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1974, n. 16.
Interventi per l'assistenza alle persone anziane.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 3 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI E FUNZIONE DELLA REGIONE

Art. 1.
Finalità della legge

La Regione promuove, ai fini di una programmazione organica dei servizi sociali per l'intera comunità e nel quadro di un corretto assetto urbanistico, una politica dei servizi per l'anziano che gli consente di partecipare all'attività sociale e culturale nell'ambito della famiglia e della comunità di appartenenza.

Art. 2.
Compiti della programmazione

La Regione determina i criteri generali e gli strumenti operativi volti a:

1) consentire e favorire l'ammissione ai servizi previsti dalla presente legge dei soggetti di cui all'art. 6;

2) predisporre i criteri e gli standards per l'assistenza, tenuto conto dei fattori socio-economici e delle conseguenti modificazioni di fabbisogno di tali servizi nell'ambito del territorio onde emanare norme relative a cui devono rispondere i servizi previsti dalla presente legge;

3) garantire ogni forma d'integrazione con gli organismi e le strutture sanitarie al fine di un'assistenza organica.

Art. 3.
Scopi dell'intervento regionale

La politica dei servizi per l'anziano e dei soggetti di cui all'art. 6 deve favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento del cittadino nella vita di relazione sociale, assicurandogli la effettiva libera scelta tra i servizi previsti.

Art. 4.
Soggetti della programmazione regionale

La Regione assegna a comuni, consorzi di comuni e comunità montane contributi per la creazione, lo sviluppo e la gestione dei servizi di cui alla presente legge.

Tali enti devono predisporre, in modo coordinato, la programmazione degli interventi assistenziali nell'ambito dei rispettivi territori ed ai fini della programmazione regionale.

Nell'ambito dei programmi predisposti dagli enti di cui al precedente comma, gli enti comunali di assistenza, le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, nonchè enti, istituzioni e fondazioni operanti nel settore possono beneficiare di contributi per l'attuazione dei servizi di cui alla presente legge.

La Regione assegna i contributi di cui al primo e al terzo comma del presente articolo predisponendo le priorità nello ambito delle esigenze programmatorie del settore.

Art. 5.
Tipologia dei servizi assistenziali

Per quanto previsto nel precedente art. 4, possono essere concessi contributi per i seguenti servizi:

a) assistenza domiciliare;
b) servizio alloggi;
c) centri diurni di assistenza;
d) case-albergo;
e) case di soggiorno;
f) case di riposo.

Possono, altresì, essere concessi contributi per ogni altra forma d'intervento assistenziale attuato, anche sperimentalmente, e teso a raggiungere le finalità della presente legge.

I servizi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma devono essere gestiti dai comuni, dai consorzi di comuni e dalle comunità montane, i quali possono avvalersi delle strutture degli enti di cui al terzo comma dell'articolo precedente attraverso opportuni accordi apposite convenzioni.

Art. 6.

Soggetti che beneficiano degli interventi assistenziali

I servizi previsti dalla presente legge si rivolgono al cittadino che non esercita alcuna attività professionale, pubblica o privata, per aver raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia o per sopravvenuta invalidità non richiedente altro tipo di ricovero od assistenza.

Titolo II

DEFINIZIONE DEI SERVIZI

Art 7.

Assistenza domiciliare

S'intende per assistenza domiciliare il complesso di prestazioni effettuate al domicilio dell'anziano, per consentirgli una esistenza autonoma in seno alla comunità di appartenenza.

Il servizio di assistenza domiciliare operante a livello di comune, di quartiere, di consorzio di comuni e di comunità montane, in collegamento con i comitati sanitari di zona, deve essere strutturato in modo da poter estendere le proprie prestazioni all'intera comunità, in relazione all'attuazione di un programma organico di servizi sociali.

I contributi regionali per l'assistenza domiciliare sono concessi agli enti di cui al precedente articolo 4, in misura proporzionale al numero delle persone da assistere, con riferimento al piano di interventi previsto dal successivo art. 12 ed in relazione al numero di ore di aiuto domiciliare.

I contributi non possono eccedere la somma di L. 150.000 annue per persona.

Art. 8.

Servizio alloggi

Il servizio alloggi, inteso come alternativa alla sistemazione in complessi ricettivi a carattere comunitario, si attua assegnando a persone singole od a coniugi, in godimento gratuito od in locazione con canoni di favore, alloggi dei quali gli enti indicati nell'art 4, abbiano la proprietà o la disponibilità a qualunque titolo.

In via transitoria ed in attesa della realizzazione dei programmi di edilizia popolare e sociale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, i comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane possono, altresì, assegnare alle persone di cui al comma precedente sovvenzioni in conto canone di locazione.

I contributi regionali per il servizio alloggi per anziani sono di due tipi:

a) contributi annui per l'acquisto o il riattamento di alloggi, nella misura indicata al terzo comma del successivo articolo 10

b) concorso fino a L. 150.000 annue per il pagamento dei canoni di locazione.

Art. 9.

Centri diurni di assistenza

I centri diurni di assistenza forniscono, a livello residenziale (di quartiere o di comune), servizi integrati di ristoro, tempo libero e cultura, nonchè prestazioni dirette ad assicurare alle persone anziane effettive possibilità di vita autonoma; essi costituiscono il primo nucleo dei centri socio-educativi destinati a servire l'intera comunità, fornendo sia prestazioni a favore della generalità dei residenti sia servizi specialistici per singole categorie di assistibili.

Detti centri devono essere, preferibilmente, collegati con servizi di carattere sanitario e culturale.

Agli enti di cui all'art. 4, della presente legge sono concessi, per la realizzazione di centri diurni di assistenza, i contributi di cui ai commi secondo, terzo e quarto del successivo art. 10.

Art. 10.

Case-albergo e case di soggiorno

Le case-albergo forniscono agli ospiti servizi generali di tipo alberghiero; le case di soggiorno forniscono servizi analoghi in zone climatiche. Tali strutture sono aperte anche ad altre categorie di cittadini.

I contributi per le case-albergo e le case di soggiorno sono di due tipi:

a) contributi annui costanti per l'acquisto, la costruzione, il riattamento e l'ampliamento degli edifici;

b) contributi per l'acquisto di attrezzature ed arredi.

I contributi di cui alla lettera *a*) possono essere concessi fino a un massimo del 5% della spesa ritenuta ammissibile, per un periodo non eccedente i venti anni.

I contributi di cui alla lettera *b*) possono essere concessi fino a un massimo del 60% della spesa ammissibile.

Art. 11.

Case di riposo

Le case di riposo forniscono agli ospiti, oltre ai servizi generali di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, servizi di tempo libero nonchè servizi di assistenza sanitaria.

L'accoglimento ha carattere eccezionale e può avvenire solo a seguito dell'impossibilità di ricorso alle altre forme di assistenza di cui alla presente legge. A tal fine è richiesto il consenso accertato dell'interessato, salvo quanto disposto dalle norme vigenti.

Le case di riposo, ove non ubicate in zone climatiche, devono essere di norma destinate ad accogliere anziani residenti nel comune o nel comprensorio.

Per le case di riposo possono essere concessi contributi per il riattamento di edifici e per attrezzature ed arredi, nelle misure di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 10, purchè ciò non comporti l'aumento della capacità ricettiva.

Nel quadro programmatico regionale che stabilisce fabbisogni e priorità possono essere consentite nuove costruzioni motivate da effettive esigenze, purchè non venga aumentata la ricettività esistente, a livello regionale, nel settore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo III

NORME PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI

Art. 12

Contributi per l'assistenza domiciliare

Alle domande di contributo per il servizio di assistenza domiciliare di nuova istituzione devono essere allegati il preventivo di spesa ed il relativo piano di interventi con la indicazione del personale addetto e del numero dei beneficiari del servizio; per i servizi già esistenti devono essere allegati la relazione programmatica, il conto consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Art. 13.

Contributi per il servizio alloggi

Alle domande di contributo per il servizio alloggi devono essere allegati:

1) il progetto di massima dell'opera, nel caso di contributi per il riattamento di alloggi;

2) la planimetria, nel caso di contributi per l'acquisto di alloggi;

3) la documentazione circa l'entità degli interventi in conto canone di locazione a carico degli enti richiedenti, nel caso di contributi di cui lettera *b*) del terzo comma del precedente art. 8;

4) il piano di finanziamento e, nel caso in cui siano previste operazioni di mutuo, la dichiarazione dell'istituto di credito dalla quale risulti che il medesimo è disposto a concedere il mutuo.

Alle domande di contributo deve, in ogni caso, essere allegata la relazione riguardante l'iniziativa programmata.

Art. 14.

Contributi per interventi edilizi di centri diurni di case-albergo, di case di soggiorno e di case di riposo

Alle domande di contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 10, devono essere allegati:

1) la documentazione sulla natura giuridica dell'ente e gli eventuali statuti e regolamenti interni;

2) il progetto di massima dell'opera, nel caso di contributi per costruzione, riattamento o ampliamento;

3) la relazione illustrativa;

4) la documentazione sulla disponibilità e le caratteristiche dell'area, nel caso di contributi per costruzione;

5) il piano di finanziamento e, nel caso in cui siano previste operazioni di mutuo, la dichiarazione dell'istituto di credito dalla quale risulti che il medesimo è disposto a concedere il mutuo;

6) il conto consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Art. 15.

Contributi per l'acquisto di attrezzature ed arredi di centri diurni, di case-albergo, di case di soggiorno e di case di riposo.

Alle domande di contributo di cui alla lettera *b*) dello art. 10, devono essere allegati:

1) i preventivi di spesa;

2) la relazione illustrativa;

3) il conto consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio in corso;

4) il regolamento interno.

Art. 16.

Contributi per altri interventi assistenziali

Gli interventi previsti dal secondo comma dell'art. 5, possono essere ammessi a contributo fino ad un massimo del 60% della spesa ammissibile.

Alle domande di contributo devono essere allegati:

1) il preventivo di spesa;

2) la relazione programmatico-illustrativa;

3) il piano di finanziamento.

Art. 17.

Regolamento interno per case-albergo case di soggiorno e case di riposo

I regolamenti interni delle case-albergo, case di soggiorno e case di riposo per le quali siano concessi contributi ai sensi della presente legge, devono prevedere forme di partecipazione degli ospiti e dei rappresentanti delle forze sociali, consentire la massima libertà compatibile con le esigenze di vita comunitaria ed agevolare l'accesso ai visitatori.

La giunta, sentita la competente commissione consiliare, predispone uno schema-tipo di regolamento interno per le strutture sopra indicate.

Art. 18.

Compiti dei comuni o loro consorzi, delle comunità montane e della provincia. Modalità e termini di presentazione delle richieste di contributo.

Le domande degli enti di cui al precedente art. 4, per lo ottenimento dei contributi devono pervenire entro il 31 marzo di ogni anno alle amministrazioni provinciali territorialmente competenti, le quali ne curano l'istruttoria e ne predispongono la graduatoria secondo l'ordine di priorità delle richieste in base alle esigenze locali.

Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, ed accompagnate dagli atti contenenti l'impegno assunto dai relativi organi deliberanti per attuare le iniziative incentivabili, condizionatamente alla concessione dei contributi.

Gli enti di cui al terzo comma dell'art. 4, devono inviare gli atti di richiesta dei contributi anche all'ente locale territorialmente competente, entro il 15 gennaio di ogni anno. A tal fine i comuni, i consorzi e le comunità montane sono tenuti, entro i successivi sessanta giorni ad esprimere parere circa la compatibilità delle iniziative in riferimento al quadro programmatorio dei servizi. Trascorso tale termine, senza che sia intervenuto alcun parere, l'istruttoria ha ugualmente corso ai fini dell'eventuale concessione del contributo nel quadro della programmazione regionale.

I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane, con propria deliberazione, presentano, entro la data del 31 marzo di ogni anno, alle amministrazioni provinciali competenti il programma degli interventi assistenziali sulla base delle domande proprie e di quelle loro presentate dagli enti di cui al terzo comma dell'art. 4.

Entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni provinciali trasmettono alla giunta regionale le proposte di priorità di cui al primo comma del presente articolo, formulate tenendo presente l'esigenza di una equa distribuzione dei servizi sul territorio e le condizioni finanziarie degli enti richiedenti.

Titolo IV

ADEMPIMENTI DELLA REGIONE

Art. 19

Approvazione del piano di riparto annuale dei contributi

Entro il 15 settembre di ogni anno il consiglio regionale approva il piano di riparto dei contributi, con l'indicazione della spesa ammessa a contributo per ogni singolo ente.

Art. 20.

Adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi

I provvedimenti di concessione dei contributi sono adottati con decreto del presidente della giunta regionale.

Con i provvedimenti di concessione dei contributi di costruzione, riattamento o ampliamento sono approvati i progetti esecutivi delle opere.

Entro due mesi dalla data di inizio dei lavori, risultante dal verbale vistato dagli uffici periferici dell'assessorato regionale ai lavori pubblici, viene erogata la prima rata di contributo; le altre annualità vengono erogate entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 21.

Erogazione di contributi per l'acquisto di attrezzature ed arredi, per il servizio di assistenza domiciliare, per i servizi in conto canone di locazione e per altra forma di assistenza.

L'erogazione dei contributi per l'acquisto di attrezzature ed arredi, dei contributi per il servizio di assistenza domiciliare, dei sussidi in conto canone di locazione e per le altre forme di assistenza di cui al secondo comma del precedente art. 5, viene disposta con il provvedimento di concessione ed avviene in un'unica soluzione.

Gli enti beneficiari, al termine dell'esercizio finanziario, devono documentare alla Regione l'avvenuto acquisto degli arredi ed attrezzature e presentare il rendiconto della gestione dei servizi di cui alla presente legge con l'elenco nominativo degli assistiti.

Art. 22.

Presentazione dei progetti esecutivi

In seguito all'approvazione del piano di riparto dei contributi per opere di costruzione o di riattamento, la giunta regionale comunica agli enti, inclusi nel piano stesso, il termine entro il quale devono essere presentati i progetti esecutivi delle opere e gli eventuali contratti di mutuo con il piano di ammortamento.

Art. 23.

Vincolo di destinazione sugli immobili

Sugli immobili costruiti, riattati, ampliati od acquistati con contributi di cui alla presente legge deve essere costituito vincolo ventennale di destinazione a cura ed a spese dell'ente beneficiario ed a pena di revoca del contributo.

La giunta regionale può autorizzare la cessazione del vincolo qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse.

Art. 24.

Garanzia sui mutui

I mutui eventualmente contratti dagli enti di cui all'art. 4, ed assistiti dai contributi in annualità per gli scopi previsti

dalla presente legge possono essere garantiti in tutto o in parte dalla Regione mediante fidejussione.

La concessione della garanzia e le relative modalità saranno stabilite con successivo provvedimento legislativo.

Art. 25.
Vigilanza sui lavori

Alla vigilanza sui lavori provvede l'assessore regionale ai lavori pubblici.

La nomina dei collaudatori avviene, con decreto del presidente della giunta regionale, scegliendoli dall'elenco di cui all'art. 2, lettera *f*), della legge regionale 6 giugno 1972, n. 11.

Art. 26.
Vigilanza sulla funzionalità dei servizi

Per la vigilanza sulla funzionalità dei servizi di cui alla presente legge la Regione si avvale, di norma, degli uffici delle amministrazioni provinciali, i quali dovranno predisporre sistematiche relazioni che informino la Regione stessa circa lo sviluppo delle iniziative e la loro coerenza con lo spirito della presente legge.

Art. 27.
Rimborso spese alle amministrazioni provinciali

Le spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per lo espletamento dei compiti previsti dalla presente legge sono a carico della Regione.

Esse sono rimborsate annualmente secondo modalità concordate tra le amministrazioni provinciali e la giunta regionale

Titolo V

NORME FINANZIARIE

Art. 28.
Finanziamento regionale

Per l'attuazione delle provvidenze previste dall'art. 7 e dall'art. 8, terzo comma, lettera *b*) della presente legge è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di lire 2.100 milioni.

Per l'attuazione delle provvidenze previste dall'art. 8, terzo comma, lettera *a*), dell'art. 9, dall'art. 10, secondo comma, lettera *a*), e dall'art. 11 della presente legge, sono autorizzati, ai fini della concessione dei contributi in annualità per la durata massima di venti anni, i limiti di impegno di lire 300 milioni per l'anno 1973 e di lire 500 milioni per l'anno 1974.

Per l'attuazione delle provvidenze previste dall'art. 9, dallo art. 10, secondo comma, lettera *b*) e dell'art. 11 è autorizzata, ai fini della concessione dei contributi in capitale, la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1973 e di lire 500 milioni per lo anno 1974.

Per il rimborso delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali ai sensi del precedente art. 27, è autorizzata per lo esercizio 1974 la spesa di lire 30 milioni.

Le annualità di spesa conseguenti ai limiti di impegno assunti per gli anni 1973-74, verranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali di competenza a tutto il 1993.

Le spese in conto capitale come sopra autorizzate e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 29.
Prelievi dal bilancio regionale di competenza

Al finanziamento degli oneri come sopra determinati per l'esercizio 1974 in complessive lire 3.830 milioni si provvede in quanto a lire 800 milioni mediante utilizzo di parte della disponibilità esistente sul «Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 2722 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1973 e in quanto a lire 3.030 milioni mediante utilizzo di altrettanta quota degli incrementi delle entrate regionali di cui agli articoli da 1 a 8 della legge 25 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 verranno iscritti:

a) *al titolo I, sezione V, rubrica 3ª*:

il capitolo «Contributi a comuni, consorzi di comuni e comunità montane, per l'assistenza domiciliare agli anziani e per la erogazione ai medesimi di sovvenzioni a sollievo degli oneri di locazione di alloggi», cat. III, con la dotazione di lire 2.100 milioni;

il capitolo «Rimborso alle amministrazioni provinciali delle spese sostenute per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge sull'assistenza alle persone anziane», cat. III, con la dotazione di lire 30 milioni;

b) *al titolo II, sezione V, rubrica 2ª*:

il capitolo «Contributi in annualità a comuni, consorzi di comuni, comunità montane, enti comunali di assistenza e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè enti, istituzioni e fondazioni, per l'acquisto, la costruzione, il riattamento e l'ampliamento degli edifici a case-albergo e case di soggiorno per anziani; per il riattamento degli edifici destinati a case di riposo per anziani; per l'acquisto e il riattamento di alloggi per anziani, per la realizzazione di centri diurni di assistenza per anziani - 1ª delle venti annualità del limite di impegno di lire 800 milioni autorizzati per gli anni 1793-74», cat. X, con la dotazione di lire 800 milioni;

il capitolo «Contributi in capitale a comuni, consorzi di comuni, comunità montane, enti comunali di assistenza ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nonchè enti, istituzioni e fondazioni per l'acquisto di arredi e di attrezzature di case-albergo, di case di soggiorno, di centri diurni di assistenza, di case di riposo nonchè per iniziative diverse e sperimentali», cat. X, con la dotazione di lire 900 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, ove occorrano, le conseguenti variazioni agli stati di previsione del bilancio regionale 1974.

Titolo VI

NORME FINALI

Art. 30.
Formazione del personale

Il personale addetto all'assistenza dell'anziano deve essere in possesso di titolo di preparazione professionale attinente al servizio prestato.

La frequenza e la qualifica conseguite nei corsi istituiti dalla Regione nell'ambito dell'attività svolta per la formazione professionale dei lavoratori ai sensi della legge regionale 17 luglio 1972, n. 21, costituiscono titoli preferenziali anche per la assunzione nei servizi finanziati con i contributi di cui alla presente legge.

Art. 31.
Attività promozionale e di coordinamento dei servizi

La giunta regionale, e per essa l'assessore competente, esplica attività promozionale e di coordinamento dei servizi di assistenza alle persone anziane con i contributi di cui alla presente legge.

Art. 32.
Norme regionali di indirizzo

Entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione determina, con proprie norme regolamentari, i modelli strutturali ed organizzativi ai quali devono conformarsi i servizi previsti, tenendo conto dei fattori socio-economici.

Titolo VII

NORME PROVVISORIE

Art. 33.
Adempimenti relativi all'anno 1973

Limitatamente all'anno 1973 le domande di contributo devono essere presentate alla Regione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga agli adempimenti previsti nei precedenti articoli 18 e 19.

Entro i successivi 90 giorni la Regione predispone il piano di riparto.

Art. 34.
Adempimenti relativi all'anno 1974

Relativamente all'anno 1974 le scadenze previste dalla presente legge si intendono prorogate di 60 giorni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 aprile 1974

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1974, n. 17.
Provvidenze a favore di imprese artigiane consorziate od associate, delle cooperative e delle società artigiane.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 3 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
FINALITA', DESTINATARI E TIPI DI PROVVIDENZE

Art. 1.
Finalità e destinatari

Allo scopo di promuovere e favorire l'associazionismo e la cooperazione fra le imprese artigiane la regione Lombardia negli esercizi finanziari dal 1973 al 1977, accorda — nei limiti di spesa indicati al successivo art. 21 secondo i propri indirizzi programmatici generali e in base alle particolari esigenze di sviluppo del settore — provvidenze ad imprese artigiane, iscritte negli albi provinciali della Regione di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, consorziate od associate, che hanno sede e svolgono la loro attività nel territorio della Regione stessa.

La giunta regionale, in collaborazione con la competente commissione consiliare, stabilisce per ciascun esercizio finanziario, i criteri prioritari e selettivi da osservarsi nell'assegnazione delle suddette provvidenze.

Art. 2.
Natura e definizione della provvidenza

Le provvidenze di cui all'articolo precedente, si definiscono ed articolano in:

a) contributi al fondo consortile od al capitale sociale delle imprese artigiane consorziate od associate;

b) contributi in conto capitale nelle spese relative alla realizzazione di impianti attinenti tanto alla produzione e commercializzazione dei prodotti, quanto a servizi tecnici, amministrativi e sociali in comune, comprese le spese di acquisto delle aree necessarie, od all'ampliamento ed all'ammodernamento degli stessi, al rinnovamento dei macchinari e delle attrezzature nonchè ad installazioni atte a prevenire e ad eliminare gli inquinamenti, in ottemperanza alla normativa vigente;

c) contributi annuali sugli interessi derivanti da operazioni di credito contratte per la realizzazione delle finalità di cui al punto *b*), per la durata massima di 25 anni; contributi annuali sugli interessi derivanti da operazioni di credito contratte per l'acquisto e la costituzione di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti, per l'esportazione di prodotti delle imprese consorziate od associate, per la durata massima di cinque anni;

d) contributi nelle spese ordinarie della gestione associata;

e) contributi nelle spese straordinarie conseguenti a convenzioni con enti o privati per l'ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l'aumento della produzione, il miglioramento della fase di commercializzazione dei prodotti, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi.

La regione Lombardia assiste le operazioni di credito di cui alla lettera *c*) con propria garanzia fidejussoria.

Titolo II
CONTRIBUTI AL FONDO CONSORTILE O AL CAPITALE SOCIALE

Art. 3.
Misura, limiti e procedure per la concessione

I contributi regionali al fondo consortile o al capitale sociale delle imprese artigiane consorziate od associate previsti alla lettera *a*) dell'art. 2 sono accordati ed erogati annualmente dalla giunta regionale, su domanda da presentarsi al presidente della giunta regionale, e per esso all'assessore competente, entro il mese di marzo di ogni anno.

I contributi regionali sono determinati, in sede di prima concessione, in misura pari all'entità della parte di fondo consortile o di capitale sociale versato dalle imprese artigiane consorziate od associate e, in sede di concessioni successive, in misura pari alla entità del reale aumento del fondo consortile o del capitale sociale conseguente a versamenti effettuati dalle imprese artigiane consorziate od associate.

Il contributo non può s erare L. 2.500.000 in sede di prima concessione e L. 800.000 in sede di concessioni successive. Tali limitazioni non si applicano ai consorzi tra imprese artigiane esclusivamente costituiti per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate.

Alla prima domanda di contributo regionale va allegata una dichiarazione del presidente del gruppo di imprese artigiane consorziate od associate dalla quale risulti che il gruppo si è espressamente e formalmente impegnato con l'atto costitutivo, o attraverso opportuna successiva modificazione dello stesso, a che, in caso di scioglimento, l'importo del fondo consortile o del capitale sociale disponibile alla fine della liquidazione per la quota corrispondente ai contributi versati dalla Regione, sia devoluto nei modi che saranno indicati dal consiglio regionale.

Per l'anno 1973 i gruppi di imprese artigiane consorziate o associate già costituiti, devono presentare la domanda entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo III
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Art. 4.
Misura e limiti

I contributi regionali in conto capitale previsti alla lettera *b*) dell'art. 2, sono accordati entro il limite del trenta per cento della spesa ammessa, e comunque in misura non superiore a L. 10.000.000.

Per quanto attiene in modo specifico ai contributi regionali in conto capitale nelle spese relative ad installazioni atte a prevenire e ad eliminare gli inquinamenti, gli stessi sono invece accordati entro il limite del sessanta per cento della spesa ammessa e, comunque in misura non superiore a L. 30.000.000.

Art. 5.
Presentazione ed istruttoria delle domande

Le domande relative alla concessione dei contributi regionali in conto capitale di cui al precedente articolo, indirizzate al presidente della giunta regionale, e per esso all'assessore competente, corredate da un progetto tecnico e da una relazione illustrativa intesa ad evidenziare gli obiettivi cui tende l'investimento, devono essere presentate alla commissione provinciale per l'artigianato nel cui territori ha sede legale il gruppo di imprese artigiane consorziate od associate.

Le commissioni provinciali per l'artigianato, entro e non altre 30 giorni dalla presentazione, trasmettono le domande, unitamente alla documentazione, con le proprie osservazioni in merito alla validità delle medesime ed alla corrispondenza dell'investimento agli indirizzi di sviluppo socio-economico dell'area in cui si intende realizzare l'iniziativa, al presidente della giunta regionale e per esso all'assessore competente.

Al fine della formulazione delle dianzi dette osservazioni ed in sede di loro deliberazione le commissioni provinciali per l'artigianato sono integrate:

dal presidente del consiglio provinciale competente per territorio, o suo delegato;

dal presidente della comunità montana o del comprensorio in cui si intende realizzare l'iniziativa, o da un suo delegato;

da un esperto designato dalla giunta regionale.

Nel caso che il comune ove si intende realizzare l'iniziativa non faccia parte di una comunità montana o di un comprensorio, ovvero pur facendone parte, la comunità montana od il comprensorio non siano ancora operanti, oppure ancora l'iniziativa si riferisca ad installazioni atte a prevenire e ad eliminare gli inquinamenti, il presidente della comunità montana o del comprensorio è sostituito dal sindaco del comune medesimo o da un suo delegato. Le spese relative sono a carico della regione Lombardia.

Art. 6.

Concessione e revoca del contributo

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, ove ritenga di accogliere la domanda, con apposita deliberazione:

approva il progetto tecnico, indicando l'ammontare della spesa ammessa;

accorda il contributo di cui al precedente art. 4, stabilendone l'entità;

determina, di volta in volta, le modalità di erogazione del contributo stesso.

L'erogazione del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato. L'accertamento, che l'iniziativa ammessa a contributo è avvenuta in conformità al progetto tecnico approvato e alle modalità stabilite dalla giunta regionale, è eseguito dai servizi tecnici regionali.

Il contributo utilizzato in difformità del progetto tecnico approvato e delle modalità stabilite dalla giunta regionale, è revocato con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore competente se delegato, su conforme deliberazione della giunta stessa.

Titolo IV

CONTRIBUTI ANNUALI SUGLI INTERESSI

Art. 7.

Misure e limitazioni nella concessione

I contributi annuali regionali in conto interessi, previsti alla lettera *c*) dell'art. 2, sono determinati in misura tale che il tasso di interesse annuo, sull'importo in capitale ammesso a contributo, al netto dell'eventuale contributo regionale di cui al precedente art. 4 e di analoghe provvidenze a carico di altro ente, delle operazioni di credito a carico dei gruppi di imprese artigiane consorziate od associate, non venga a superare il tre per cento.

Il contributo annuale regionale non è concesso per la parte di spesa finanziata o in corso di finanziamento con crediti accordati da o per tramite della cassa per il credito alle imprese artigiane o con altre forme di credito agevolato.

Art 8.

Procedura per la concessione dei contributi

Per quanto attiene alla presentazione, documentazione ed istruttoria delle domande, nonchè alla determinazione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi di cui all'art. 7, si applicano le procedure stabilite ai precedenti articoli 5 e 6, così integrate:

a) nella domanda di ammissione al contributo i gruppi di imprese artigiane consorziate od associate, sono tenuti a dichiarare i contributi ed i finanziamenti comunque richiesti od ottenuti per la stessa iniziativa;

b) alla domanda deve essere allegato anche un progetto di piano di ammortamento della corrispondente operazione di credito;

c) il contributo è erogato con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore competente se delegato, direttamente all'istituto finanziario, in base al piano di ammortamento da predisporre dall'istituto stesso in armonia alle modalità stabilite dalla giunta regionale;

d) il contributo accordato si intende automaticamente revocato in caso di scioglimento del gruppo di imprese artigiane consorziate od associate.

Per la definizione delle operazioni previste alla lettera *c*) del precedente comma, la giunta regionale è autorizzata ad adottare apposito disciplinare, ed il presidente della giunta regionale o l'assessore competente se delegato a far luogo alla stipulazione delle convenzioni conseguenti .

Titolo V

CONTRIBUTI NELLE SPESE ORDINARIE DI GESTIONE

Art. 9.

Misura e limiti

I contributi nelle spese ordinarie di gestione dei gruppi di imprese artigiane consorziate od associate, ivi comprese le cooperative artigiane di garanzia ed il consorzio regionale tra le cooperative stesse, di cui alla legge regionale 2 marzo 1973, n 16, previsti alla lettera *d*) dell'art. 2, sono accordati annualmente sulla base di programmi annuali preventivi di attività, corredati dai conseguenti piani finanziari e da apposita relazione illustrativa.

Tra le spese ordinarie di gestione si intendono comprese quelle dipendenti dai contratti di locazione, di affitto o di qualunque altro tipo volti a procurare l'uso o il godimento di immobili, macchinari e attrezzature.

Detti contributi non possono superare il quaranta per cento della spesa ammessa e in ogni caso L. 5.000.000.

Art. 10.

Presentazione ed istruttoria delle domande

Le domande relative alla concessione dei contributi regionali nelle spese ordinarie di gestione di cui al precedente articolo, indirizzate al presidente della giunta regionale e per esso all'assessore competente, corredate dalla documentazione prescritta, devono essere presentate, entro il mese di marzo dell'anno cui il programma preventivo si riferisce, alla commissione provinciale per l'artigianato nel cui territorio ha sede legale il gruppo di imprese artigiane consorziate od associate.

Per i gruppi di imprese artigiane consorziate od associate costituitisi posteriormente al primo gennaio di ogni anno la prima presentazione della domanda deve avvenire entro 90 giorni dalla data di costituzione.

Per l'anno 1973 i gruppi di imprese artigiane consorziate od associate già costituiti, devono presentare la domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per quanto attiene all'istruttoria delle domande si applicano le procedure stabilite agli ultimi tre commi del precedente art. 5. Nel caso le commissioni provinciali per l'artigianato esprimono osservazioni oltre che sulla validità delle domande, anche sul funzionamento e sull'efficienza del gruppo di imprese artigiane consorziate od associate richiedenti.

Art. 11.

Documentazione integrativa

Con la domanda di contributo regionale nelle spese ordinarie di gestione, i gruppi di imprese artigiane consorziate od associate previsti nel precedente art. 9, che abbiano, nello anno precedente, fruito di analogo contributo regionale, debbono altresì produrre una dettagliata relazione consuntiva sull'utilizzazione del contributo stesso.

La produzione della relazione predetta è condizione per l'ammissione ad ulteriori contributi.

Art. 12.

Concessione, vigilanza sull'utilizzazione, revoca del contributo

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente ove ritenga di accogliere la domanda, con apposita deliberazione:

approva il programma annuale di attività, indicando lo ammontare della spesa ammessa;

accorda il contributo di cui al precedente art. 9, stabilendone l'entità;

determina di volta in volta, le modalità di erogazione del contributo stesso.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato.

Alle commissioni provinciali per l'artigianato è demandato il controllo sulla corretta utilizzazione del contributo e la tempestiva segnalazione al presidente della giunta regionale, e per esso all'assessore competente, delle eventuali irregolarità riscontrate.

Il contributo utilizzato in difformità del programma annuale di attività approvato e delle modalità stabilite dalla giunta regionale, è revocato con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore competente se delegato, su conforme deliberazione della giunta stessa.

Titolo VI

CONTRIBUTI NELLE SPESE STRAORDINARIE CONSEGUENTI A CONVENZIONI

Art. 13.

Misura e limiti

I contributi nelle spese straordinarie conseguenti a convenzioni con enti o privati, previsti alla lettera *e*) dell'art. 2, sono accordati annualmente.

Si intendono compresi nelle spese straordinarie di cui al comma precedente le spese relative a progettazioni, consulenze, studi.

Detti contributi non possono superare il settanta per cento della spesa risultante dalla convenzione debitamente registrata e, in ogni caso, L. 4.000.000.

Art. 14.

Presentazione ed istruttoria delle domande

Le domande relative alla concessione dei contributi regionali nelle spese straordinarie di gestione conseguenti a convenzioni con enti o privati, indirizzate al presidente della giunta regionale e per esso all'assessore competente, corredate da copia autenticata della convenzione, devono essere presentate entro il mese di marzo di ogni anno, o per le convenzioni di nuova stipulazione, entro 60 giorni dalla data in cui le stesse sono state perfezionate, alla commissione provinciale per l'artigianato nel cui territorio ha sede legale il gruppo di imprese artigiane consorziate od associate.

Per l'anno 1973 i gruppi di imprese artigiane consorziate od associate che abbiano già in corso le convenzioni di cui al precedente articolo, devono presentare la domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'istruttoria delle domande è compiuta secondo la procedura stabilita negli ultimi tre commi dell'art. 5; le osservazioni di competenza delle commissioni provinciali per lo artigianato hanno riguardo alla validità delle domande, al funzionamento ed alla efficienza del gruppo, alla capacità del contraente di fornire le prestazioni convenzionate ed alla utilità della convenzione nei confronti del gruppo.

Art. 15.

Concessione, vigilanza sull'utilizzazione, revoca del contributo

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, ove ritenga di accogliere la domanda, con apposita deliberazione:

accorda il contributo di cui al precedente art. 13 stabilendone l'entità;

determina, di volta in volta, le modalità di erogazione del contributo stesso.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore competente se delegato.

Alle commissioni provinciali per l'artigianato è demandato il controllo sulla corretta utilizzazione del contributo e la tempestiva segnalazione al presidente della giunta regionale, e per esso all'assessore competente, delle eventuali irregolarità riscontrate.

Il contributo utilizzato in difformità della convenzione e delle modalità stabilite dalla giunta regionale è revocato con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore competente se delegato, su conforme deliberazione della giunta stessa.

Titolo VII

FIDEJUSSIONE REGIONALE

Art. 16.

Natura, misura e procedura per la concessione

La fidejussione prevista all'ultimo comma dell'art. 2 è accordata dalla giunta regionale con propria deliberazione.

La fidejussione viene automaticamente accordata a favore di tutte le operazioni di credito assistite dal contributo regionale di cui al precedente art. 7.

La fidejussione può essere altresì accordata, su domanda dei gruppi di aziende consorziate od associate interessati, anche per la parte di spesa finanziata o in corso di finanziamento con crediti accordati da o per tramite della cassa per il credito all'impresa artigiana o con altre forme di credito agevolato.

La fidejussione si esplica sino al cento per cento, entro il limite di importo in capitale complessivo massimo di lire 6 miliardi, oltre interessi ed accessori, della perdita che gli istituti finanziatori dimostrino di avere effettivamente sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sul fondo consortile e sui beni delle imprese artigiane consorziate, nonchè sul capitale sociale dei gruppi di imprese artigiane associate.

Per la definizione dei rapporti con gli istituti finanziatori la giunta regionale è autorizzata ad adottare apposito disciplinare e il presidente della giunta regionale a far luogo alla stipulazione delle convenzioni conseguenti.

Titolo VIII

COOPERATIVE E SOCIETA' ARTIGIANE

Art. 17.

Estensione delle provvidenze alle cooperative artigiane

Alle provvidenze regionali previste agli articoli 3, 4, 7, 9, 13 e 16 della presente legge, possono accedere, secondo le procedure stabilite ai precedenti articoli 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15 e 16, terzo comma, anche le cooperative artigiane ammesse dalle leggi in materia di artigianato.

Art. 18.

Norme speciali per le società artigiane

Alla provvidenza regionale prevista all'art. 7 della presente legge possono accedere anche imprese artigiane condotte in una delle forme societarie e ammesse dalle leggi in materia di artigianato che intraprendano iniziative assistibili ed assistite da o per tramite dell'artigiancassa, per la parte eccedente, al netto di eventuali contributi regionali in conto capitale e di analoghe agevolazioni a carico di altri enti, i limiti massimi di finanziamento stabiliti dall'artigiancassa stessa. L'importo in capitale eccedente non può essere superiore a lire 15 milioni.

Per quanto attiene alla documentazione, presentazione ed istruttoria delle domande, nonchè alla determinazione, erogazione ed eventuale revoca di tali contributi, si applicano le procedure stabilite all'art. 8, con riferimento ai precedenti articoli 5 e 6.

A favore di tutte le operazioni di credito assistite dal contributo regionale di cui al presente articolo, viene automaticamente accordata, con deliberazione della giunta regionale, la fidejussione regionale, di cui all'art. 2, utimo comma, nella misura indicata al penultimo comma dell'art. 16.

Detta fidejussione può altresì essere accordata dalla giunta regionale, a domanda delle imprese artigiane condotte in una delle forme societarie ammesse dalla legge in materia di artigianato anche sull'importo in capitale delle corrispondenti operazioni di credito assistite dall'artigiancassa.

I relativi rapporti con gli istituti finanziari trovano sistemazione nei disciplinari da adottarsi dalla giunta regionale a mente dell'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 16.

Titolo IX

COMITATO TECNICO CONSULTIVO

Art. 19.

L'assessore regionale competente per l'istruttoria definitiva delle domande presentate ai sensi degli articoli 3, 5, 8, 10, 14, 16, terzo comma, 18, penultimo comma della presente legge e per la verifica della corrispondenza delle domande stesse agli indirizzi programmatici generali della Regione ed alle particolari esigenze di sviluppo del settore, deve avvalersi di un comitato tecnico consultivo, composto: da due esperti designati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, da tre esperti designati dalla giunta regionale, da quattro esperti designati dalle OO.SS. di categoria più rappresentative a livello nazionale, da un esperto designato dalla commissione regionale per l'artigianato.

Il comitato tecnico consultivo, presieduto dall'assessore competente, è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore competente se delegato.

Titolo X

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

Art. 20.

Competenze

Ferma restando ogni altra disposizione procedurale, nel caso di gruppi di imprese artigiane consorziate od associate a livello interprovinciale o regionale, le domande relative alla concessione di tutti i contributi regionali previsti dalla presente legge vanno presentate, anzichè alla commissione provinciale per l'artigianato, alla commissione regionale per l'artigianato.

Compete inoltre a questa commissione:

a) esprimere le osservazioni sulle domande di cui al comma precedente;

b) effettuare il controllo sulla corretta applicazione dei contributi accordati a norma degli articoli 12 e 15 e la tempestiva segnalazione al presidente della giunta regionale e per esso all'assessore competente, delle eventuali irregolarità riscontrate.

Titolo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Finanziamento della legge

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1973, la spesa complessiva di lire 950 milioni così ripartita:

lire 650 milioni per contributi in conto capitale previsti alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) del precedente art. 2;

lire 200 milioni per contributi in annualità sugli interessi derivanti dalle operazioni di credito di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2;

lire 100 milioni per gli eventuali oneri conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 16.

Al finanziamento degli oneri come sopra specificati si provvede mediante utilizzo per altrettanta quota delle residue disponibilità dello stanziamento del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 2722 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1973.

Le spese autorizzate e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Le annualità conseguenti ai limiti di impegno come sopra determinati verranno iscritte nei bilanci regionali di competenza per la durata delle operazioni di credito assistite dai contributi di cui all'art. 2, lettera *c*).

Al finanziamento degli interventi regionali previsti dalla presente legge, per gli anni dal 1974 al 1977 si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 22.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974, verranno istituiti al titolo II, sezione VII, rubrica 3ª i seguenti capitoli:

« Contributi in capitale alle imprese artigiane consorziate ed associate (art. 2, lettere *a*), *b*), *d*), *e*), della legge regionale concernente provvidenze a favore di imprese artigiane consorziate ed associate) », cat. X, con la dotazione di lire 650 milioni;

« Contributi di annualità sugli interessi derivanti da operazioni di credito contratte da imprese artigiane consorziate ed associate (art. 2, lettera *c*), della legge regionale concernente provvidenze a favore di imprese artigiane consorziate ed associate) - 1ª delle annualità del limite di impegno di lire 200 milioni », cat. X, con la dotazione di lire 200 milioni;

« Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per operazioni di credito contratte da imprese artigiane consorziate ed associate (art. 16 della legge regionale concernente provvidenze a favore di imprese artigiane consorziate ed associate) - 1ª delle quote annuali a garanzia dell'intervento per l'anno 1973 », cat. XIII, con la dotazione di lire 100 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, ove occorrano, le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1974.

Art. 23.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 aprile 1974

BASSETTI

(3206)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741430)